



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 68/2019

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia:

VISTA la richiesta assunta a protocollo n°19109 in data 19/06/2019 della Parrocchia “Ognissanti” di Pellestrina (VE), con la quale chiede l’emanazione di un’Ordinanza che regolamenti la sicurezza della navigazione nel Canale di Pellestrina per lo svolgimento di due manifestazioni remiere nei giorni Venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna dell’Apparizione”;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione di cui sopra, in modo da garantire la sicurezza e consentirne al tempo stesso il regolare svolgimento;

VISTI: gli articoli 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni **2 e 3 agosto 2019, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 circa**, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna dell’Apparizione” si svolgeranno due manifestazioni remiere su “mascarete” e “Caorline” nel canale antistante l’isola di Pellestrina, con partenza dal traverso della Chiesa Arcipretale di Ognissanti, in Via Busetti 33, ed arrivo al traverso del Santuario “Madonna dell’Apparizione”, in via Zennari 633, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

I giorni **2 e 3 agosto 2019** nelle aree e negli orari di cui al “rende noto”, sono interdetti la navigazione, la sosta, e l’ancoraggio (non inteso come ormeggio) a tutte le unità estranee alla manifestazione, eccezion fatta per quelle in uso alla giuria e/o di assistenza.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 2

Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze delle aree di cui all’articolo 1 devono navigare alla minima velocità utile al governo in sicurezza, in modo da non creare moto ondoso e/o interferenze pericolose alle unità impegnate nella manifestazione.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- dell’art. 1174, comma 1 ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi, a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*



Legenda:

 Acque marittime interessate